

**APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON AMBULANZA – PARTE
AMMINISTRATIVA
DISCIPLINARE DI GARA**

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 14 febbraio 2017

Scadenza termine per la pubblicazione dei chiarimenti: 6 FEBBRAIO 2017

Scadenza termine per la richiesta dei chiarimenti: 2 FEBBARIO 2017

CIG 6952097BEC

PREMESSA

La presente procedura negoziata, è finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata annuale, con un operatore – uno per ciascun lotto di gara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per il servizio di trasporto con ambulanza, suddiviso nei due lotti sotto descritti, ad aggiudicazione distinta e separata:

- **Lotto 1:** Servizio di navetta dall'O.C. di Pescara all'Aeroporto Liberi e viceversa (distanza 5 chilometri), mediante una ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore, in orario effemeridi per una durata che va dal primo giorno di servizio dell'AW169 alla piena operatività della elisuperficie O.C. Pescara.
- **Lotto 2:** servizio di soccorso con ambulanza con n. 1 ambulanza di tipo A e relativo autista soccorritore , H24, presso la postazione avanzata denominata "Pescara Sud" H24 come da Decreto Commissariale n. 95 del 16/09/2015

E' possibile partecipare a ciascun lotto singolarmente, o ad entrambi.

La ASL si riserva, comunque, il diritto, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del prestatore, di sospendere od annullare, totalmente o parzialmente, la presente procedura negoziata, allorquando venissero ad essere variati gli attuali indirizzi sanitari aziendali, sulla cui base sono state previste le prestazioni oggetto dell'appalto.

La scelta dei fornitori avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, previa verifica di conformità alle specifiche tecniche e formulazione di un prezzo complessivo in ribasso **rispetto all'importo posto a base d'asta , rapportata a mese e pari, rispettivamente a:**

Lotto 1: € 17.530,00, oltre iva

Lotto 2: € 4.570,00, oltre iva.

Ciò in ragione della ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del citato comma 4, dell'art. 95.

L'importo dell'accordo quadro nel periodo di durata contrattuale e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura per entrambi i lotti di gara, sarà pari, invece ed indipendentemente dai ribassi formulati, ad € 209.000,00 euro (iva esclusa).

L'accordo quadro sarà stipulato non prima del decorso del termine di trentacinque giorni dall'ultima comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, che la ASL committente invierà alle Ditte concorrenti, come per legge, salvo che nei casi in cui non vi siano controinteressati o in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni oggetto del

contratto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

L'esclusione di una Ditta dopo l'aggiudicazione definitiva (per qualunque motivo), non darà luogo alla riformulazione della graduatoria.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si applica l'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, in materia di soccorso istruttorio, per il quale Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura pari all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Tutti gli atti e la modulistica di gara sono visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito internet: <http://www.ausl.pe.it/BandiGara.jsp> - alla sezione "appalto di servizi".

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi alla UOC ABS, esclusivamente a mezzo email: tiziana.petrella@ausl.pe.it.

Le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino alla data riportata in intestazione e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sistematicamente sul profilo di committente, alla pagina web della presente gara, chiarimenti sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino ai sei giorni lavorativi, antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, riportato in intestazione. Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

1.1. Oggetto, valore e durata dell'accordo quadro.

Costituiscono oggetto dell'accordo quadro gli interventi descritti nell'allegato A - Elenco prestazioni.

La Asl riconoscerà corrispettivi:

- a canone, su base mensile,

- a misura, sulla base dei chilometri realmente percorsi.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte pari o in aumento sui prezzi a base d'asta riportati nello schema dell'offerta economica, e gli operatori economici, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegnano ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell'accordo quadro.

La ASL, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo per singola tipologia di intervento che, pertanto, potrà essere anche pari zero, ciò in quanto, all'interno dell'accordo quadro, la ASL ha la facoltà di spostare i consumi tra i vari interventi, in base alle proprie esclusive esigenze e modifiche organizzative, anche in conseguenza di diversa organizzazione delle attività all'interno dei propri presidi ospedalieri che ne dovesse modificare i volumi di attività, sino alla cessazione di alcuni di essi.

Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione della fornitura, i fornitori sono obbligati ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del valore di ciascun accordo quadro (in proporzione alla parte di rispettiva pertinenza, determinata secondo i prezzi contrattuali), alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite ciascun soggetto aggiudicatario ha il diritto, se lo richiede, alla revisione dei prezzi e/o alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara che di tale diritto intende valersi. Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali. L'importo di tale estensione, unitamente a quello di proroga semestrale, è computato nel valore di gara, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016, su cui sarà quantificato l'importo del contributo da corrispondere all'ANAC.

Qualora tra le prestazioni di cui all'Elenco Prestazioni allegato non siano previste alcune attività, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del Regolamento Generale, nonché delle ore di lavoro di un tecnico, da desumersi unitariamente e singolarmente dall'Elenco Prezzi della Regione Abruzzo vigente al momento dell'offerta.

L'accordo quadro non fissa i quantitativi di prestazioni - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici- ma solo il loro prezzo e tipologia. Unico limite della fornitura è l'importo dell'accordo quadro, sotto precisato.

L'importo dell'accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura, non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 209.000,00 euro (iva esclusa) e l'operatore economico, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato.

L'amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo che, pertanto, potrà essere anche pari zero.

La durata dell'accordo quadro è stabilita in un anno, decorrenti dalla data di sua sottoscrizione e, comunque, sino all'esaurimento del valore dell'accordo quadro, anche se precedente al termine annuale.

Nel caso in cui, al termine del periodo contrattuale, il valore dell'accordo quadro non risultasse esaurito, l'Amministrazione si riserva di prolungarne la validità, previo assenso del fornitore.

L'amministrazione, inoltre, si riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza, in pendenza di sottoscrizione del contratto.

Trattandosi di fornitura che non comporta rischi da interferenza, gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero euro.

La disciplina della fornitura (tempi di esecuzione, penalità, risoluzione) è riportata nel capitolato speciale – parte

tecnica.

1.2. Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il gestore aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza.

A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte del gestore aggiudicatario.

L'ASL in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all'art.26 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Se tale proposta venisse valutata positivamente, l'ASL procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d'appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all'atto di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. la Società dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento della fornitura ed alle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

1.3. Soggetti ammessi

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016, nonché i soggetti di cui all'art. 49 del D.Lgs 50/2016, che siano:

1.3.1. in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. Per la dichiarazione del possesso di tali requisiti, i concorrenti potranno utilizzare i modelli rif. 1, 2, 2 bis e 3, disponibili tra gli atti di gara, o riprodurli fedelmente. Ai fini dell'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale si assume, ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D.lgs. 50/2016, come data di pubblicazione del presente bando, il giorno della pubblicazione sulla GURI.

In possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l'oggetto della gara; nel caso di soggetti con sede in uno stato straniero, iscrizione nell'Albo o nella lista ufficiale dello stato di appartenenza;
2. I requisiti previsti dall'allegato XVII al d.lgs. n. 81/2008 (rif. Modello 4).
 - a. In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) c) d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016, i requisiti di cui ai precedenti 1 e 2, devono essere posseduti da ciascun impresa raggruppata o consorziata.
3. **In possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 (o successive), con riferimento alle attività oggetto di appalto (servizio trasporti con ambulanza).**

A norma dell'art. 87 del D.L.vo 50/2016, la stazione appaltante riconoscerà i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essa ammetterà parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

I requisiti di cui al precedente punto 3) , in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) c) d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016, devono essere posseduti:

- in caso di R.T.I. (costituito o costituendo) dall'impresa mandataria del R.T.I.;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e lett. c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 da tutte le consorziate esecutrici dell'attività prevalente (gestione centrale sterilizzazione);
- in caso di Consorzio (costituendo e costituito) di cui alla lett. e) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 da tutte le consorziate esecutrici dell'attività prevalente (gestione centrale sterilizzazione);

I requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 NON sono suscettibili di avvalimento.

1.3.2. in possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica, sotto indicati:

1.3.2.1) aver svolto complessivamente, negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando di gara, e attività di seguito elencate, nessuna esclusa, con l'indicazione delle date, degli importi e dei destinatari pubblici o privati, per un importo complessivo pari a Euro 400.000,00 (IVA esclusa), per attività di esecuzione di attività di manutenzione arredi sanitari.

Il predetto requisito dovrà essere così posseduto:

- in caso di R.T.I. (costituito o costituendo) dal raggruppamento nel suo complesso, con la precisazione che la mandataria dovrà possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 cumulativamente dalle consorziate esecutrici;
- in caso di Consorzio (costituito o costituendo) di cui alla lett. e) dell'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 (costituendo e costituito) dal Consorzio nel suo complesso, con la precisazione che una delle imprese consorziate indicata come capogruppo dovrà possedere tale requisito in misura maggioritaria.

Il requisito sopra specificato è legato alla peculiarità del settore dell'affidamento, tenuto conto che assume importanza fondamentale la possibilità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato ed elevato livello di servizio.

Qualora per una ragione giustificata, ivi compresa la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, il soggetto offerente non sia in grado di provare nei modi richiesti dal presente articolo la propria capacità economica e finanziaria, egli è ammesso a provare tali requisiti mediante altro documento considerato idoneo dall'ASL .

Si precisa che a norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs 50/2016, pena di esclusione , è vietato ai concorrenti:

- partecipare in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare contemporaneamente anche in forma individuale qualora il concorrente già vi partecipi in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti;
- partecipare nei consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e c) del D.L.vo 50/2016 e contemporaneamente in forma individuale; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- partecipare in più consorzi di qualsiasi tipo o in più raggruppamenti temporanei;
- concorrere alla medesima gara se imprese collegate. Il rapporto di collegamento ex art. 2359 del c.c. si verifica quando le Società hanno in comune: lo stesso titolare (per le Ditte individuali), uno dei soci (per le società di persona), uno degli amministratori con poteri di rappresentanza (per le società di capitali). Alla gara non possono concorrere nemmeno le Società tra le quali esiste, comunque, una riconducibilità al medesimo centro di interessi od al medesimo centro decisionale.

Si rammenta che:

- non sussiste vincolo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione
- I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, siano essi i concorrenti, o i consorziati indicati da altri consorzi quali esecutori del servizio, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara;
- E', altresì, vietato, partecipare alla gara in R.T.C. ovvero in Consorzio ordinario a due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione;
- Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
- Con riferimento all'art. 48, comma 9 del D.lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
- I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, devono permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in capo all'aggiudicatario, per tutto il periodo di svolgimento del servizio.
- nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, 12° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente;
- è consentita, anche in applicazione dei principi civilistici in punto di determinabilità del contenuto degli atti giuridici mediante rinvii ob relationem di semplice decifrazione, la presentazione di dichiarazioni sostitutive relativa all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art.80 d.lgs. n.50/2016, riferite a persone (ancorché non identificate) agevolmente identificabili mediante la consultazione di registri pubblici o di banche dati ufficiali.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde

comunque efficacia. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta. È vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016. .

ART.2 OFFERTA

2.1 Presentazione dell'offerta

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al seguente indirizzo ASL della Provincia di Pescara - Ufficio Protocollo - Via Paolini, 45 - 65122 Pescara (orari di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13.00), entro e non oltre il giorno riportato in intestazione. Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte farà fede unicamente la data di ricevimento apposta sui plichi da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda committente – ASL di Pescara.

L'invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della ASL di Pescara ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione; per quanto riguarda la prova della data in cui la busta perverrà alla ASL di Pescara farà fede la data indicata all'atto della protocollazione della busta da parte della ASL di Pescara.

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura "Gara per Servizi per riparazione arredi sanitari della ASL di Pescara) ", nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./Consorzio concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte dal Seggio di gara, e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.

L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato, sui lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni (no ceralacca).

Al fine dell'identificazione della provenienza del plico, a pena di esclusione, quest'ultimo dovrà recare il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione. Il plico dovrà riportare le indicazioni del mittente (cioè la denominazione o ragione sociale, numero di fax e indirizzo PEC), nonché la seguente dicitura: "NON APRIRE - OFFERTA GARA PER SERVIZI DI TRASPORTO CON AMBULANZA ASL PESCARA. ".

Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, e pertanto non saranno ammessi reclami se per un motivo qualsiasi esso non avvenga entro il termine fissato.

In caso di R.T.I. costituiti/costituendi e di Consorzi, al fine dell'identificazione della provenienza del plico, , quest'ultimo dovrà recare il timbro o altro diverso elemento di identificazione:

- dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di Consorzi costituendi;

- del Consorzio, in caso di Consorzio costituito.

Il plico dovrà altresì riportare le indicazioni (cioè, la denominazione o ragione sociale numero di fax e indirizzo PEC) di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/consorziande.

In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 3 novembre 2010 in materia di “Attuazione dell’art. 1 c. 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l’anno 2011” i concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del concorrente, secondo le istruzioni operative pubblicate all’indirizzo: <http://www.anac.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

2.2 Contenuto del plico d’offerta

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione:

una busta “A - Documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara”,

una busta “B” - Documentazione tecnica”,

una busta “C” - Offerta economica”.

Al fine dell’identificazione della provenienza di tutte le predette buste, queste dovranno recare, il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione.

In ogni caso, tutte le buste all’interno del plico dovranno essere chiuse, sigillate, sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o nastro adesivo, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni (no ceralacca). .

In caso di R.T.I. o di Consorzi, al fine dell’identificazione della provenienza delle buste, le stesse dovranno recare il timbro o altro diverso elemento di identificazione:

- dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi costituendi;

- del Consorzio, in caso di Consorzio costituito.

Le buste dovranno riportare, rispettivamente, la dicitura ed avere il contenuto di seguito indicati:

Busta	Dicitura	Contenuto
“A”	Gara per servizio trasporti con ambulanza - Documenti per la partecipazione alla gara	Documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo 2.3
“B”	Gara per servizio trasporti con ambulanza -	Documentazione tecnica – Documentazione tecnica di cui al successivo paragrafo 2.4
“C”	Gara per servizio trasporti con ambulanza - Offerta economica	Documentazione d’offerta economica di cui al successivo paragrafo 2.5

2.3 Contenuto della busta “A” – Documenti per la partecipazione alla gara

Nella Busta A “Gara per servizio trasporti con ambulanza - Documenti per la partecipazione alla gara” il concorrente

dovrà inserire la seguente documentazione:

- A. dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in ordine ai requisiti di partecipazione (da rendere utilizzando gli allegati modelli 1, 2, 2 bis, 3, 4 e 5, al presente disciplinare. Con la predetta dichiarazione il concorrente dovrà dichiarare i requisiti nonché ulteriori attestazioni e dichiarazione di impegno. I predetti modelli di documento, forniti con la documentazione di gara, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata almeno una copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art.35 secondo comma del D.P.R. 445/2000. La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore/i" della società ed in tal caso, a pena esclusione, va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
- B. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC;
- C. documento attestante il versamento del contributo all'ANAC ; Il concorrente dovrà presentare, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, sopra indicato;
- D. cauzione provvisoria, in originale (ovvero recante sottoscrizioni in originale di entrambi i contraenti e, nel caso di ATI e Consorzi, dei rappresentanti legali di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del Consorzio per il valore posto a base d'asta;
- E. impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- F. procura, in originale o copia conforme (nel caso in cui il soggetto sottoscrittore sia un procuratore)
- G. atti relativi al R.T.I. o Consorzio;
- H. copia del disciplinare di gara, capitolato speciale e relativi allegati, chiarimenti eventualmente intervenuti sottoscritti per accettazione;
- I. certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'attività di servizio trasporti con ambulanza , rilasciate, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- J. Dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare. Qualora un concorrente intenda subappaltare parte del servizio dovrà obbligatoriamente allegare dichiarazione, predisposta compilando preferibilmente il modello denominato "Allegato 6";

SPECIFICAZIONI IN ORDINE AL PUNTO A)

Con la predetta dichiarazione il concorrente dovrà dichiarare i requisiti nonché ulteriori attestazioni e dichiarazione di impegno. I predetti modelli di documento, forniti con la documentazione di gara, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita da comprovati poteri di firma, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. È consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative o, per i concorrenti di altro Stato della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza. In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello di istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni ovvero per altre particolari esigenze,

l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni, dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari. Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello di istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni, devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e cioè: dal titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, di ogni soggetto munito di poteri di rappresentanza (es. procuratori, institori), di direzione o di controllo (es. Collegio sindacale/CCRC, organismi di vigilanza ex D.Lgs 231/2001), direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione la condotta penalmente sanzionata – per rendere le dichiarazioni tali soggetti possono utilizzare il modello 2 e 2 bis messi a disposizione fra i modelli di gara. Con riferimento ai “soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,,”, si precisa che trattasi di situazioni soggettive connotate da poteri e ruoli (di rappresentanza, di direzione o di controllo), singolarmente e non cumulativamente considerati, di talché ciascuno di tali soggetti deve poter essere verificato dalla stazione appaltante ai fini di che trattasi e, a tal fine, deve rendere l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 2 del modello di istanza, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi di tale possibilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale. Si invitano i concorrenti a prestare la massima attenzione nella individuazione dei soggetti tenuti a rendere la predetta dichiarazione, evitando interpretazioni elusive sostanzialistiche (ad esempio, deleghe di poteri) e facendo, invece, riferimento esclusivamente al ruolo “formale” dei soggetti all'interno della compagine sociale. A rendere la dichiarazione in argomento saranno tenuti anche i procuratori, laddove siano essi stessi sottoscrittori, ovvero laddove siano destinatari di procure continuative e pubblicizzate (es., in CCIAA). Per la presentazione delle dichiarazioni richieste, tali soggetti potranno

avvalersi dell'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (mod. 2) che dovrà essere da essi sottoscritto e recare allegata copia di un loro documento di identità. Per quanto sopra, si rimanda anche alle note in calce ai modelli di gara: "mod. 1 – facsimile dell'istanza di ammissione alla gara, quale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni" e "mod. 2 - facsimile della dichiarazione da rendere da parte dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3) del D.lgs. 50/2016".

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 dovranno dichiarare, nell'ambito dell'istanza di ammissione alla gara, il possesso da parte dei propri consorziati, individuati quali esecutori dell'appalto, dei requisiti da dimostrarsi attraverso di essi. Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 12) del "mod. 1 - facsimile dell'istanza di ammissione alla gara, quale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni", si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, in imprese che si siano fuse nell'impresa concorrente o che siano state conferite nell'impresa concorrente. Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, la data di pubblicazione sulla GURI.

Si richiama in particolare, per i soggetti che concorrono in raggruppamento / consorzio, la necessità di compilare correttamente le dichiarazioni di cui ai punti 28 e 29 dell'istanza di ammissione dove devono essere precisate le parti dell'appalto assunte da ciascun concorrente e le quote di partecipazione al raggruppamento / consorzio.

I concorrenti raggruppati o consorziati sono tenuti a rispettare le norme di cui al precedente art. 48 del D.lgs. 50/2016 circa l'assunzione dell'appalto ed il possesso dei requisiti. In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, le istanze di ammissione alla gara / dichiarazioni uniche sostitutive di certificazioni, devono essere presentate da ciascun componente dei raggruppamenti o consorzi oltre che dai consorzi se già costituiti. Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, i consorziati da essi individuati quali esecutori dell'appalto dovranno rendere, ciascuno, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale, secondo l'apposito modello di gara (mod. 3). Anche nel caso delle dichiarazioni rese dai consorziati si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello di dichiarazione da rendere da parte del consorzio individuato quale esecutore dell'appalto (mod. C) devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, e cioè: dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Per la presentazione delle dichiarazioni richieste, tali soggetti potranno avvalersi dell'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (mod. B). La predetta procedura si applica anche qualora il consorzio individuato quale esecutore dell'appalto dal concorrente sia anch'esso un consorzio e indichi a sua volta quale esecutore dell'appalto un proprio consorzio.

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 sopra richiamati (sia per i concorrenti che per i consorziati individuati quali esecutori dell'appalto) sia una persona giuridica che non può quindi rendere la dichiarazione secondo l'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (Mod. B), la ragione sociale ed il codice fiscale della stessa va comunque indicata negli appositi spazi predisposti sul modello di istanza di ammissione alla gara (Mod. A) o sul modello di dichiarazione da rendere da parte del consorzio individuato quale esecutore dell'appalto (Mod. C). In sede di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti dell'aggiudicatario ed eventualmente del proprio consorzio individuato quale esecutore dell'appalto, verranno richiesti i nominativi dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 relativamente alle predette persone giuridiche ed alle ulteriori persone giuridiche che dovessero risultare a queste in ugual modo collegate. Gli accertamenti si estenderanno anche a tali soggetti.

In caso di impresa che ha fatto richiesta o è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), la stessa dovrà indicare se:

ha presentato domanda (precisare se con riserva o meno) per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), indicando la data di presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ed il Tribunale competente) ed è in attesa del relativo decreto di ammissione: per tale motivo si impegna fin d'ora ad inviare immediatamente tutta la documentazione prevista dal citato art. 186-bis, comma 4, qualora il decreto di ammissione intervenga nel corso della presente procedura di gara (entro l'aggiudicazione provvisoria se concorrente - entro la stipula del contratto se aggiudicataria);

(Attenzione: si evidenzia che in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale l'impresa non potrà partecipare alla gara in veste di mandatario di RTI e, pertanto, in tal caso il raggruppamento sarà escluso dalla procedura di gara - per la documentazione da presentare immediatamente dopo l'ammissione a tale procedura v. punto successivo) si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (indicare il Tribunale competente e la data del decreto di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis;

(Attenzione: in quest'ultimo caso inserire in separata busta chiusa, da inserire nella Busta A, con la dicitura "DOCUMENTI CONCORDATO IN CONTINUITÀ" i seguenti documenti:

relazione di un professionista abilitato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare, nella quale si attesti che la partecipazione alla presente gara sia conforme al piano di concordato e che vi sia una ragionevole capacità di adempimento del contratto oggetto della presente gara da parte dell'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale;

dichiarazione dell'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del codice dei contratti, al fine di consentire all'impresa ausiliaria di subentrare all'ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione al contratto;

dichiarazione di altro operatore economico in qualità di impresa ausiliaria in possesso di tutti i requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento del presente appalto, la quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto (tale dichiarazione, nel caso in cui l'ausiliata partecipi ad un raggruppamento temporaneo di imprese, in qualità di può provenire anche da un facente parte dello stesso raggruppamento quale mandataria o mandante);

tutta la documentazione per l'avvalimento (dichiarazioni, contratto di avvalimento, etc,) prevista al successivo punto 7, tenuto conto di quanto sopra riportato (si applica l'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

SPECIFICAZIONI IN ORDINE AI PUNTI B) E C) “ DOCUMENTO PASSOE E DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'ANAC”

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio dovrà essere stampato ed inserito tra la documentazione amministrativa. Il concorrente dovrà presentare il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, indicato nell'Allegato A (valori di gara). A seguito delle nuove istruzioni pubblicate sul sito dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici entrate in vigore il 1° maggio 2010 ed il 1° gennaio 2011

(http://www.anac.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4458), per eseguire il pagamento è necessaria l'iscrizione online (anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio) al nuovo “Servizio di Riscossione”, raggiungibile dalla homepage del sito web dell'Autorità (www.anac.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.

Il pagamento del contributo potrà avvenire alternativamente:

online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare stampa cartacea dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare lo scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione.

In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:

a) in caso di R.T.I. e di Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, dall'impresa mandataria del raggruppamento

stesso;

b) in caso di Consorzio stabile, dal Consorzio stesso.

SPECIFICAZIONI IN ORDINE AI PUNTI D) ""CAUZIONE PROVVISORIA

Il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria (in originale) la quale dovrà:

essere di importo pari all'1 % (uno per cento) dell'importo massimo complessivo posto a base d'asta (in considerazione del fatto che il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 costituisce requisito di ammissione);

avere validità per un periodo di almeno 180 (duecentoquaranta) giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

La garanzia deve comprendere espressamente l'ipotesi di copertura della sanzione di cui all'art. 39 del D.L 90/2014. Tale importo non è soggetto a riduzione, per il caso di possesso della certificazione di qualità; in caso di escussione della cauzione per il pagamento della sanzione, l'importo originario della cauzione deve essere immediatamente ricostituito;

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

in contanti, assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di ASL della Provincia di Pescara;

mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L.vo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di pagamento in contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto IBAN n. IT98T0624515410CC0900000410, intestato All' Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pescara presso l'Istituto di Credito CARIFE, con causale del versamento "Gara /ASL PE – Servizio di Tesoreria per le Asl della Regione Abruzzo - ASL di Pescara". In tal caso, il concorrente dovrà, altresì, indicare in Busta A - Documenti, ai fini dello svincolo delle predette somme, il codice IBAN relativo al proprio conto corrente.

La fideiussione dovrà avere i seguenti requisiti che devono intendersi elementi essenziali del documento che compone l'offerta:

avere sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti l'avvenuta sottoscrizione alla sua presenza nonché le generalità, la qualifica ed i poteri del sottoscrittore, ovvero, in alternativa, dovrà essere prodotta nella Busta A – Documenti per la partecipazione alla gara, copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante (il Seggio di gara, si riserva di chiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile di cui sopra);

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;

prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di ASL;

prevedere la copertura dell'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 39 del DL 94/2014, convertito con Legge n. 114/2014.

Anche qualora l'Istituto o la Società garante emetta la cauzione provvisoria sulla base del DM 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.

La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:

mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente;

falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale ed economico-finanziaria richiesti;

mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;

mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura;

applicazione della sanzione di cui all'art. 39 del DL 90/2014, convertito con Legge 114/2014.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.L.vo n. 50/2016, la cauzione provvisoria fornita dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.L.vo n. 50/2016, ASL, comunicata l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvederà contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace, allo svincolo nei loro confronti della predetta cauzione.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

del 50 per cento (cinquanta per cento) degli importi sopra specificati, in considerazione dell'obbligatorio possesso, richiesto ai partecipanti alla presente procedura, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

del 20 per cento, avendo previsto, quale requisito obbligatorio, il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, o, in alternativa, del 30 per cento, non cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto b), per gli operatori in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà ridursi ulteriormente:

- del 20 per cento, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 -1° un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di

gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire degli ulteriori benefici riduttivi, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta allegando copia conforme della certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il suo possesso.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria (Banca CARIFE), nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura " appalto per (Oggetto della gara) - cauzione provvisoria".

Si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I. con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;

in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;

in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 48 del D.L.vo n. 50/2016 dal Consorzio medesimo;

in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

SPECIFICAZIONE IN ORDINE AI PUNTI E) "IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A RILASCIARE LA CAUZIONE DEFINITIVA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE"

Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione di impegno (in originale) di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L.vo n. 385/1993) a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione di quanto oggetto della presente procedura, richiesta ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.L.vo n. 50/2016.

La suddetta dichiarazione di impegno potrà essere contenuta nel testo della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui al precedente paragrafo, ovvero essere contenuta in un documento autonomo e in tale ultimo caso deve essere specificata la denominazione della gara.

I requisiti richiesti di seguito devono intendersi elementi essenziali del documento che compone l'offerta.

L'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:

in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;

in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;

in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio medesimo;

in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

SPECIFICAZIONE IN ORDINE AL PUNTO F)" PROCURA"

Qualora la dichiarazione di cui al modello 1 Allegato al presente disciplinare di gara, e/o ciascuna dichiarazione e/o attestazione di offerta economica e/o altra dichiarazione che compone e sia contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da

un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre, nella Busta A - Documenti, copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, in originale o copia conforme.

SPECIFICAZIONI IN ORDINE AL PUNTO G) “ ATTI RELATIVI AL R.T.I. O CONSORZIO”

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve produrre nella Busta A - Documenti per la partecipazione alla gara, originale o copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente con copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio .

In caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.L.vo n. 50/2016, il concorrente deve inserire nella suddetta Busta A – Documenti per la partecipazione alla gara, copia della delibera dell'organo deliberativo, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente con copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

SPECIFICAZIONI IN ORDINE AL PUNTO H) “ COPIA DEL DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATO SPECIALE E RELATIVI ALLEGATI, CHIARIMENTI EVENTUALMENTE INTERVENUTI, SOTTOSCRITTI PER ACCETTAZIONE”

Il concorrente dovrà produrre nella Busta A – Documenti per la partecipazione alla gara, una copia del capitolato di gara e tutti i suoi allegati. Il predetto documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Busta A – Documenti per la partecipazione alla gara). La sottoscrizione del capitolato di gara ha valore di piena ed incondizionata accettazione delle disposizioni contenute nel capitolato medesimo.

In caso di partecipazione di R.T.I. o Consorzio la copia del capitolato di gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella busta A – Documenti) di tutte le imprese raggruppande, raggruppate o consorziate (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto da ogni singola impresa raggruppanda, raggruppata o consorziata).

SPECIFICAZIONI IN ORDINE AI PUNTI I) “CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 PER L'ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE ARREDI SANITARI , DA ORGANISMI ACCREDITATI, AI SENSI DELLE NORME EUROPEE DELLA SERIE UNI CEI EN 45000 E DELLA SERIE UNI CEI EN ISO/IEC 17000”,

Il concorrente dovrà produrre nella busta A – Documenti per la partecipazione alla gara (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000 e copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore), le certificazioni di qualità conformi alle norme europee EN ISO 9001:2008. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso di dette certificazioni.

SPECIFICAZIONI IN ORDINE AL PUNTO J: DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE PARTI DEL SERVIZIO CHE SI INTENDONO SUBAPPALTARE.

Qualora un concorrente intenda subappaltare parte del servizio dovrà obbligatoriamente allegare dichiarazione,

predisposta compilando preferibilmente il modello denominato "Allegato 6", o analogo documento predisposto a cura del concorrente riportante i medesimi contenuti, con la quale il legale rappresentante del concorrente, o dell'impresa capogruppo nel caso di RTI, indica le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale. Ai sensi dell'art. 105 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 il concorrente deve indicare la terna di subappaltatori. In caso di mancata presentazione della dichiarazione la Stazione Appaltante non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto o al cottimo.

Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti del servizio indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta; un'indicazione formulata in modo generico, ovvero in difformità alle prescrizioni statuite, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

Sarà fatto obbligo all'impresa aggiudicataria dell'appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

2.4 Contenuto delle buste "B" – documentazione tecnica

Nella Busta B "Gara per servizio trasporti con ambulanza – Documentazione tecnica", il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell'offerta:

- la documentazione tecnica illustrativa dell'ambulanza messa a disposizione, unitamente a copia del libretto di immatricolazione;
- Elenco del personale messo a disposizione, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla parte tecnica del presente capitolato (patente guida B; tipologia del rapporto di lavoro/volontariato; certificato attestante corso BLS, PHTLS e PBL, rilasciato dal Servizio 118).

Tutta la documentazione tecnica presentata deve essere, in quanto elemento essenziale dell'offerta:

- ✓ formulata in lingua italiana (ad eccezione delle certificazioni rilasciate da organismi esteri) e priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, a pena di esclusione dalla procedura di gara;
- ✓ firmata o siglata in ogni pagina e sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documenti per la partecipazione alla gara),
- ✓ indicare il numero progressivo della pagina (es: 1 di XX, 2 di XX, etc.) e deve essere costituita da un unico insieme di fogli pinzati.

I documenti richiesti prodotti su supporto cartaceo dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti, a pena esclusione, per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente (o da procuratore munito di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "A – Documenti").

In caso di partecipazione in forma associata, tutta la documentazione tecnica presentata contenuta nella Busta B – Offerta tecnica, deve essere firmata o siglata in ogni pagina, e sottoscritta:

dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio, anche stabile, che partecipa alla procedura;

dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

2.5 Contenuto delle buste : busta “C” – offerta economica per trasporto con ambulanza – Lotto _____ ”

Nella Busta C “Gara per servizi trasporto con ambulanza – lotto _____ ”- Offerta economica”, il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, la Dichiarazione di Offerta economica conforme al **Modello n. 6**, allegato al presente disciplinare di gara.

La Dichiarazione di offerta economica, dovrà indicare:

- a) la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale e di partita IVA della Ditta offerente;
- b) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta contrassegnata dalla lettera “A”.
- c) i prezzi unitari, iva esclusa, espresso in cifre e in lettere. Non sono ammesse offerte parziali, ovvero limitate solo ad alcuni servizi.

Tali prezzi sono omnicomprendivi di tutte le prestazioni previste dal capitolato di gara.

Pena l’esclusione dalla procedura di gara, i prezzi unitari offerti non potranno essere uguali o superiori ai prezzi a base d’asta riportati nello schema di offerta economica.

Nella predetta dichiarazione dovranno essere chiaramente indicati:

- la dichiarazione di disponibilità a mantenere valida l’offerta, al fine dell’espletamento della procedura di gara, per 180 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa;
- gli oneri della sicurezza propri dell’impresa ai sensi dell’art. 87, 4 comma D.lgs. 50/2016; tali costi rappresentano la quota di oneri derivanti dall’adozione di tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (ad es. i costi per le visite mediche di controllo, per la sostituzione di apparati obsoleti e non conformi alle disposizioni normative in vigore, per gli eventuali DPI, per i corsi sulla sicurezza, per la rimozione di eventuali rischi presenti nei luoghi di lavoro ecc.). Si rammenta che, invece, il costo relativo agli oneri della sicurezza per rischi da interferenza è pari a 0 (zero).

La busta C – Offerta economica, dovrà, a pena di esclusione in quanto elemento essenziale dell’offerta, essere non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il proprio contenuto relativamente ai valori economici.

La predetta Dichiarazione di Offerta economica deve essere, in quanto elemento essenziale dell’offerta:

- formulata in lingua italiana, a pena esclusione dalla procedura;
- firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, a pena esclusione dalla procedura, nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documenti per la partecipazione alla gara).

In caso di partecipazione in forma associata, la predetta Dichiarazione di Offerta economica, contenuta nella Busta C – Offerta economica, deve essere firmata o siglata in ogni loro pagina, e sottoscritta, a pena esclusione dalla procedura, nell’ultima pagina in quanto elemento essenziale dell’offerta:

dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio, anche stabile, che partecipa alla procedura;

dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.

Si precisa che i prezzi offerti indicati nella Dichiarazione di offerta economica dovranno essere espressi e comunque si intenderanno, al netto di IVA, mentre sono da intendersi inclusivi di ogni eventuale ulteriore onere e spesa.

Art.3 AMMISSIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

3.1 Criterio di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.L.vo n. 50/2016, ovvero a favore del prezzo più basso.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sugli importi posti a base di gara.

Si precisa che la individuazione della soglia di anomalia dell'offerta, di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016 del D.Lgs 50/2016, sarà effettuata con riferimento ad uno dei criteri ivi previsti che sarà sorteggiato nel corso della prima seduta pubblica.

Il seggio di gara si riserva di sospendere e/o aggiornare le sedute di ogni fase del procedimento, per consentire l'effettuazione delle previste operazioni di controllo e/o valutazione.

Si precisa che, in caso di parità del punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata a chi avrà ottenuto il punteggio qualità superiore.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo che per la qualità, il Seggio di gara provvederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un'offerta economica migliorativa.

Sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto candidato miglior offerente. Analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto pervenire offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliono migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l'offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.

Si precisa che:

in caso di discordanza tra prezzo in cifre e prezzo in lettere, varrà l'indicazione più favorevole per l'Amministrazione;

tutti i calcoli saranno effettuati sino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento,

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

3.2 Ulteriori regole vincoli

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno altresì esclusi dall'intera procedura i concorrenti che presentino:

- un prezzo uguale o superiore ai prezzi unitari previsti per alcuni dei servizi oggetto di gara;
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura e di prestazione dei servizi specificate nel presente capitolato di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- offerte incomplete e/o parziali;

Saranno altresì esclusi dalla procedura:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

L'A.S.L., si riserva il diritto:

- ✓ di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale;
- ✓ di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- ✓ di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- ✓ di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Si intendono quali cause tassative di esclusione dalla presente procedura:

- ✓ incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- ✓ difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- ✓ non integrità del plico contenente l'offerta generale o l'offerta economica, o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- ✓ Presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza;
- ✓ Offerte economiche pari o superiori alle basi d'asta prefissate;
- ✓ Il mancato raggiungimento del punteggio minimo qualitativo;
- ✓ l'apposizione di termini o condizioni all'offerta,
- ✓ offerte alternative o incomplete;
- ✓ Mancata regolarizzazione della documentazione presentata. Si precisa che non è suscettibile di completamento o integrazione l'offerta tecnica o l'offerta economica e gli elementi loro componenti.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e spese del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione nel termine tassativamente previsto.

Per termine di presentazione dell'offerta deve intendersi quello di effettivo ricevimento del plico da parte della ASL di Pescara, a nulla rilevando la data di spedizione che risulti sul plico stesso.

Si richiama l'attenzione delle ditte concorrenti sulla necessità che sul plico esterno contenente la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l'offerta economica di cui al presente disciplinare, sia riportata la dicitura della gara cui si riferisce, in quanto l'omissione di tale indicazione, non consentendo di identificare a quale appalto si riferisce l'offerta stessa, comporterà l'esclusione dalla gara.

L'A.S.L. si riserva, altresì, di valutare l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette da ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell'Unione d'acquisto, anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2'16 e dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924; con riserva – in ogni caso – di segnalare alle competenti Autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

Ciascuna azienda sanitaria facente parte dell'unione d'acquisto provvederà a comunicare al Casellario Informatico le

informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008 e i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti di fornitura, da annotare al Casellario.

3.4 Chiarimenti

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente disciplinare, del capitolato di gara, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, all'A.S.L. della Provincia di Pescara a mezzo fax/e-mail rispettivamente al numero +39 085 425 3024 o all'indirizzo di posta elettronica tiziana.petrella@ausl.pe.it. Tali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 15.00 del giorno riportato in intestazione.

Le risposte ai chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico, sul sito di www.ausl.pe.it Gare e appalti.

Sullo stesso sito saranno pubblicate eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni che ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell'Unione d'acquisto riterrà opportuno diffondere in ordine all'appalto. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno anche pubblicate secondo le modalità di legge.

Art. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle offerte è affidata a:

il seggio di gara, organo monocratico rappresentato dal Direttore della UO Acquisizione beni e servizi, procede all'apertura delle buste, all'ammissione dei concorrenti e a tutti gli adempimenti di gara, con esclusione delle valutazioni delle offerte tecniche e la relativa attribuzione dei punteggi, rimesse alla Commissione giudicatrice, nominata e composta a norma del punto seguente;

la commissione giudicatrice, individuata ai sensi dell'art. 77 e 217 del D.Lgs 50/2016, e nominata con atto del Direttore della UOC Acquisizione beni e servizi; che riceve dal Seggio di gara la documentazione relativa alle offerte tecniche necessarie per le valutazioni di propria competenza e le attribuzioni dei punteggi, ove previsti;

Rup, per la verifica delle offerte anomale, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.

Fanno parte della commissione giudicatrice un numero dispari di soggetti con un massimo di 5 componenti, scelti in conformità alle norme sopra richiamate; Delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e dell'attribuzione dei punteggi la Commissione giudicatrice redige apposito verbale, rimettendo infine tutta la documentazione al Seggio di gara, che procede all'espletamento delle restanti operazioni di gara, con particolare riferimento alla lettura in seduta pubblica dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dalla Commissione giudicatrice, all'apertura delle offerte economiche e alle restanti fasi di gara, come da bando e/o lettera d'invito.

5. Le sedute del Seggio di gara sono pubbliche.

4.1 - 1a fase: in seduta pubblica

Nel giorno che sarà comunicato, presso la sede dell'U.O. C ABS – Largo Lama, 62, Pescara, il Presidente del seggio di Gara, previa verifica dell'integrità dei plichi pervenuti, procederà all'apertura degli stessi.

In questa fase verrà analizzato il contenuto dei plichi e si procederà all'apertura delle buste contrassegnate dalla lettera A) contenenti i documenti richiesti ed alla verifica degli stessi, e delle buste contrassegnate dalle lettere B)

contenente la documentazione tecnica, al limitato fine di costatarne pubblicamente il contenuto.

Le buste C), contenenti le offerte economiche, rimarranno depositate e custodite presso gli Uffici dell'U.O.C ABS.

Delle sopra notate operazioni verrà redatto un verbale.

4.3 - 2a fase: in seduta segreta (qualità del servizio)

La documentazione presentata da ciascuna ditta in sede d'offerta, sarà esaminata e valutata, antecedentemente alla data fissata per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, dalla/e Commissione/i Tecnica/che la/e quale/i attribuirà/anno il punteggio qualità secondo quanto precisato al precedente paragrafo "Aggiudicazione del servizio".

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse al prosieguo della gara solo le ditte che avranno ottenuto almeno il punteggio minimo indicato al precedente paragrafo "Aggiudicazione del servizio".

Di quanto sopra verrà redatto un verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Tecnica che sarà trasmesso, unitamente a tutta la documentazione, al Presidente del Seggio di Gara.

4.4 - 3a fase: in seduta pubblica (prezzo ed aggiudicazione)

In data ed ora da definirsi, successivamente comunicata alle Ditte partecipanti alla gara, il Presidente del seggio di gara previamente comunicherà l'esito della valutazione effettuata dalla/e Commissione/i Tecnica/che e successivamente procederà al sorteggio di uno dei metodi per l'individuazione della soglia di anomalia, di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016.

Quindi, procederà all'apertura delle buste contrassegnate dalle lettere C), contenenti le offerte economiche, alla verifica della completezza formale e sostanziale delle offerte secondo quanto richiesto dal Capitolato.

Verrà stilata una graduatoria finale.

Si procederà, quindi, alla individuazione delle offerte anomale ed alla attivazione del procedimento di verifica, in esito al quale, procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara alla prima offerta non anomala.

L'esclusione di una Ditta dopo l'aggiudicazione (per qualunque motivo), non darà luogo alla riformulazione della graduatoria.

Si precisa che la proposta di aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta, mentre la Asl di Pescara committente lo diverrà solamente dopo l'adozione del relativo provvedimento deliberativo di approvazione dell'aggiudicazione, da parte del Direttore generale della ASL.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal fornitore aggiudicatario; la stazione appaltante si riserva di si riserva di procedere autonomamente alla predetta verifica laddove i relativi certificati e documenti non fossero non acquisibili, in tutto o in parte, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 D. lgs.vo n. 50/2016).

Ove risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo di concorrenti, questo dovrà presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza previsto dall'art. 45 c. 8 del citato D.L.vo n. 50/2016. Nel medesimo termine di 15 giorni, l'affidatario dovrà inoltre presentare i documenti occorrenti per la verifica "antimafia".

Il raggruppamento dovrà presentare i documenti predetti con riferimento a ciascuna impresa partecipante allo stesso.

Qualora non dovesse essere adottato il provvedimento di aggiudicazione, le ditte non avranno nulla a pretendere salva la restituzione della cauzione provvisoria. Si applicherà, in ogni caso, l'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016.

Successivamente all'efficacia dell'aggiudicazione, con il concorrente aggiudicatario verrà stipulato il contratto, mediante scrittura privata con modalità elettronica.

Il contratto verrà stipulato non prima del decorso del termine di trentacinque giorni dall'ultima comunicazione ai controinteressati dell'avvenuta aggiudicazione, come per legge, salvo che nei casi in cui non vi siano contro interessati. Si procederà alla sottoscrizione del contratto anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente sotto il profilo economico, tecnico e organizzativo.

Art. 5 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso è disciplinato dagli artt. 53 e 76, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, e dalla legge n. 241/1990. Qualora il concorrente ritenga che la propria Offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte dello stesso che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);

dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;

dovrà allegare alla dichiarazione la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto sussistente.

Salvo quanto stabilito all'art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, non sarà consentito l'accesso a tale parte della documentazione, sempre che sia stata specificamente circoscritta e debitamente motivata e comprovata.

Si fa presente, che, con riferimento alle eventuali componenti dell'Offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà comunque applicazione l'art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell'accesso.

Sul resto della documentazione tecnica, sarà consentito l'accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

ART. 1. ARTICOLAZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

L'Azienda ASL di Pescara con l'appalto intende acquisire i seguenti servizi:

Lotto 1: Servizio di navetta dall'O.C. di Pescara all'Aeroporto Liberi e viceversa, mediante una ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore, in orario effemeridi per una durata che va dal primo giorno di servizio dell'AW169 alla piena operatività della elisuperficie O.C. Pescara.

Lotto 2: servizio di soccorso con ambulanza con n. 1 ambulanza di tipo A e relativo autista soccorritore, H24, presso la postazione avanzata denominata "Pescara Sud" H24 come da Decreto Commissariale n. 95 del 16/09/2015.

Le ambulanze avranno entrambe sede presso il PO di Pescara (postazione 118); restano a carico dei fornitori le attività e le spese per la gestione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei mezzi, oltre che per la loro ordinaria e straordinaria delle ambulanze con ripristino del vano sanitario e delle attrezzature eventualmente presenti.

Di seguito si riportano le caratteristiche minime in termini organizzativi, di personale e di mezzi che l'aggiudicatario deve possedere al fine di consentire una efficienza ed una efficacia nel risultato da conseguire.

La dislocazione delle ambulanze potrà essere variata per eventuali esigenze di servizio da parte della Centrale Operativa SUEM 118.

ART. 2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Per l'espletamento dei predetti servizi devono essere impiegate ambulanze di tipo A.

Le ambulanze e i beni da fornire devono rispettare le norme legge vigenti e quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo n. 4 del 23/02/2011 e dal Decreto del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo n. 11 del 22/03/2011, dei relativi allegati, e successive modificazioni ed integrazioni.

E' fatto divieto di apporre scritte che facciano riferimento al sistema sanitario regionale del soccorso, ovvero direttamente alla Regione Abruzzo, salvo per i mezzi impiegati in attività di soccorso per i quali la regione definirà specifica regolamentazione

Per eventuali "fermo-macchina" relativamente alle ambulanze, le stesse devono essere sostituite con immediatezza, entro il tempo massimo di un'ora, con altre ambulanze di categoria "A" aventi le stesse caratteristiche e relativi allestimenti interni nel rispetto delle massime garanzie di efficacia e continuità del servizio con assenza dell'interruzione dello stesso.

Per l'esecuzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza, l'impresa deve attenersi alle disposizioni del Servizio di Urgenza ed Emergenza 118 della ASL di Pescara.

Tali regolamenti sono vincolanti per il contraente e comprendono:

- a) la registrazione degli interventi e delle comunicazioni radio-telefoniche, che sarà effettuata a cura della Centrale Operativa SUEM 118 con la strumentazione di registrazione e memorizzazione installata nella Centrale Operativa stessa;
- b) le procedure ed il linguaggio da adottare nelle comunicazioni radio fra la Centrale Operativa e i mezzi di soccorso

nonché nei casi previsti, dai messaggi in codice;

c) i criteri e i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza in particolare il codice di criticità assegnato dall'operatore di centrale all'intervento da eseguire;

d) le modalità riguardanti il cambio di equipaggio, che non devono comportare interruzioni nella operatività dei mezzi;

e) le procedure per l'espletamento del servizio di trasporto e la comunicazione alla centrale Operativa dei servizi prestati;

f) le modalità di presa in carico del paziente e della consegna dello stesso al Pronto Soccorso ospedaliero o al reparto di destinazione;

g) la collaborazione con il personale sanitario per l'assistenza ai pazienti soccorsi fino alla destinazione finale.

ART. 3 - PERSONALE DIPENDENTE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

L'aggiudicataria, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato e fisicamente idoneo nel rispetto di quanto previsto dalle norme legge vigenti e di quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo n. 4 del 23/02/2011 e dal Decreto del Commissario ad Acta della Regione Abruzzo n. 11 del 22/03/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Della condotta del personale è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni l'impresa aggiudicataria del servizio.

Pertanto il personale impiegato deve:

essere di sicura moralità ed è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione, di comportamento civile e di correttezza sul lavoro, nonché ad osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture;

assicurare il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'esecuzione dell'appalto, l'organizzazione ed il funzionamento della ASL, dei suoi dipendenti, dei suoi assistiti, di cui abbia avuto notizia durante l'espletamento dell'appalto;

essere fidato e di piena soddisfazione per la ASL, la quale potrà chiederne eventualmente la sostituzione mediante motivazione scritta;

non percepire alcun compenso direttamente dagli assistiti o suoi familiari.

L'impresa aggiudicataria deve fornire alla ASL l'elenco del personale impiegato con le professionalità degli stessi ed aggiornarlo in caso di variazioni;

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa aggiudicataria, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte della ASL non esonera le responsabilità del prestatore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'impresa affidataria sottoporrà a proprie spese il personale addetto al servizio a tutti i controlli medici e sanitari prescritti dalle norme vigenti.

Il personale addetto all'attività oltre a possedere i requisiti di professionalità necessari del servizio da svolgere ed, inoltre conoscere la morfologia del territorio sul quale è chiamato ad operare.

Il personale sarà tenuto alla compilazione di tutte le schede e di ogni altro documento richiesto dalla ASL.

L'impresa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Infatti l'impresa aggiudicataria è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone forniti dall'aggiudicatario sono a carico dello stesso, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero il pagamento di eventuali altri oneri a carico della ASL o in solido con questa con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della ASL medesima e di ogni indennizzo.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ASL, al fine di prevenire, controllare e contenere la diffusione delle malattie infettive diffuse, provvederà ad applicare anche per il personale dell'aggiudicatario i protocolli di prevenzione attualmente in uso, in collaborazione con il Medico del Lavoro dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deve, con cadenza annuale, produrre ai responsabili medici interessati, il proprio piano di formazione dettagliato che deve essere attuato nel periodo contrattuale di riferimento. Devono, altresì, essere elencate le discipline oggetto della formazione e le figure professionali di volta in volta interessate, tenendo conto delle norme stabilite in materia dalla Regione Abruzzo.

Tutto il personale dell'aggiudicatario deve acquisire, attraverso un corso di addestramento, le informazioni e le metodologie indispensabili per un corretto operato in ambito sanitario-assistenziale. Analoga preparazione deve essere garantita anche al personale che verrà assunto successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

L'Azienda ASL potrà coinvolgere, per alcune tematiche e per la diffusione di specifici protocolli, il personale impiegato dall'impresa, quest'ultima deve essere disponibile a far frequentare il proprio personale addetto a detti momenti formativi.

Per quanto attiene agli autisti soccorritori, l'impresa deve dimostrare in qualsiasi momento durante il periodo contrattuale, che il proprio personale adibito alla guida delle ambulanze è in possesso dei requisiti:

patente guida B;

regolarizzazione rapporto di lavoro con contratto di assunzione;

possesso certificato attestante corso BLS, PHTLS e PBL, rilasciato dal Servizio 118.

altre eventuali certificazioni di idoneità previste dalle disposizioni di Legge attuali e/o dalle disposizioni legislative che in materia saranno successivamente emanate.

Il personale di accompagnamento deve essere in possesso di un titolo/corsi di formazione avanzata previsti dalle attuali disposizioni di Legge.

Obbligatoriamente copia delle certificazioni e dei diplomi dichiarati in sede di offerta, anche se relativi al personale di

nuova assunzione, devono essere presentati dall'aggiudicatario prima dell'avvio del servizio (almeno 20 giorni prima).

Le divise ad alta visibilità devono essere conformi alle normative vigenti in materia, devono essere sostituite in caso di usura e/o in caso di perdita del requisito di alta visibilità e compatibili con quelle in dotazione al personale dipendente della ASL.

Le spese per tutte le divise e i distintivi, incluse bande di riflettenza, sono a completo carico dell'aggiudicatario.

Le divise ed il vestiario devono permettere l'immediata distinzione da quelli degli operatori della ASL o di altri operatori che prestano servizio presso la ASL.

In particolare il personale deve:

indossare una divisa pulita, decorosa e distinguibile da quella del personale della ASL;

essere munito di targhetta di riconoscimento, visibile, riportante nome, cognome e

denominazione dell'impresa aggiudicataria

rispettare il divieto di fumo in tutta l'area ospedaliera;

non sostare presso i locali della ASL qualora fosse terminato il servizio in appalto;

rispettare l'assoluto divieto di fornire notizie riguardanti i pazienti, terapie, medici o altro;

consegnare immediatamente al Responsabile sanitario interessato ogni oggetto rinvenuto, qualunque ne sia il valore o lo stato, durante lo svolgimento del servizio;

non chiedere o accettare compensi o regalie;

evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività.

La ASL si riserva l'insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento l'allontanamento di quegli operatori che non rispettino le regole sopracitate.

CAPITOLATO D'APPALTO – PARTE GENERALE

1. Fatturazioni e pagamenti

I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Le fatture, dovranno indicare con precisione le tipologie di servizio espletato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.

In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell'appaltatore.

La ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), che non potrà essere antecedente rispetto alla fine del mese di riferimento, a mezzo mandato emesso dalla ASL.

Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs citato, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata.

Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota di credito e il termine per il pagamento decorrerà dalla data di ricevimento delle note di credito.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, o presso gli enti previdenziali, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

L'appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazioni di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni, ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena

tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all'art.3, comma 8 della Legge 136/2010, citata. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte. La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal comma sopra riportato, qualsiasi eccezione di inadempimento ex Art 1460 c.c.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'attività Istituzionale, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Sanitaria è portatrice.

I prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili per il primo anno di servizio.

Successivamente i prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell'Art. 106 del D. Lgs 50/2016, previa verifica di approfondita istruttoria sull'esistenza di condizioni tali da giustificare o richiedere la revisione degli importi contrattuali.

2. Inosservanza degli obblighi contrattuali – penali

L'Amministrazione individuerà all'interno della propria struttura uno o più Direttori dell'esecuzione del Contratto (DEC), con i poteri e i compiti di cui agli artt. 300 e ss. del D.P.R. 207/2010), oltre ad eventuali assistenti.

Questi hanno facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto oltre che sulla conformità del servizio agli obblighi contrattuali.

La violazione degli obblighi contrattuali, nonché la mancata applicazione di contenuti progettuali riferiti alle prestazioni tecniche, agli interventi operativi e all'esecuzione di lavori e servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determinerà il mancato riconoscimento del servizio effettuato da parte dell'Amministrazione, con la conseguente applicazione delle penali previste, o finanche la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

Il DEC, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, può dar corso ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili.

L'Appaltatore deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.

Le segnalazioni di disservizio, trasmesse dagli Uffici al Direttore dell'esecuzione del contratto, se direttamente comprovanti il disservizio (esemplificativamente e non esaustivamente: ritardi nell'esecuzione, assenza del personale addetto), si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all'adempimento delle disposizioni contrattuali.

Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di intimare all'Appaltatore di porvi rimedio, fatta salva l'applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti dell'Azienda, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:

- A. violazione degli obblighi contrattuali;
- B. sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi;
- C. impiego di personale non in regola con le normative sul lavoro.

In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell'infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l'1 per mille (giornalmente) dell'importo netto contrattuale.

Qualora le carenze di cui ai punti precedenti (A, B e C) abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita:

7 contestazioni nel corso del 1° anno.

Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare complessivo contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
- minori introiti.

In caso di interruzione del servizio per oltre 5 giorni di calendario, la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell'eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.

Nel caso in cui le inadempienze che superino la normale tolleranza e diano luogo alla risoluzione del contratto per sua colpa, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio, decorrente dalla data di risoluzione del contratto.

Fatta eccezione per le inadempienze per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento del RUP, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.

Nel caso di mancata o ritardata esecuzione, le penali saranno applicate con semplice lettera del RUP, senza necessità

di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, sul corrispettivo relativo al conguaglio semestrale o sul deposito cauzionale.

3. Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a) mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni, solari e consecutivi;
- b) mancato o ritardo nella implementazione del sistema informatico;
- c) interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- d) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- e) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- f) in caso di fallimento dell'impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;
- g) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alla normale tolleranza;
- h) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- i) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- j) subappalto effettuato in difformità alle previsioni del D.Lgs 50/2016 o del presente capitolato;
- k) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- l) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- m) venire meno di una o più delle caratteristiche di cui al precedente art. 5, punto d), del presente capitolato
- n) mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i).

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. La ASL, per l'incameramento di quanto dovute, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, la ASL potrà rivalersi sui crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza.

4. Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore

In caso in cui l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito

della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio secondo le modalità indicate al successivo articolo 26.

5. Cessione e/o fusione di azienda

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

6. Divieto di cessione del contratto - cessione del credito

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dal precedente articolo. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

L'Amministrazione consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di crediti di impresa.

In tale ultima ipotesi, l'atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico e dovrà essere notificato all'Amministrazione (mediante raccomandata A/R) almeno trenta giorni prima la scadenza effettiva del pagamento, a pena di inopponibilità della cessione alla citata Amministrazione.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

7. Subappalto

E' consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% dell'importo del contratto; in tale caso il concorrente ha l'obbligo di specificare nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti del servizio che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della AUSL di Pescara di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, al quale espressamente si rinvia.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un'apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa all'Amministrazione ai fini della verifica. La ASL di Pescara non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista.

8. Validità della graduatoria – fallimento dell'appaltatore – morte del titolare

L'Amministrazione si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento

del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui all'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

9. Stipula del contratto e relative spese

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, sottoscritta digitalmente. Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore.

10. Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dall'Amministrazione trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la AUSL di Pescara.

11. Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Pescara. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

12. Clausola anticorruzione

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente
- svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

- artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
- artt. 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
- art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
- art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici); omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.,
- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

13. Clausola CONSIP

Qualora dopo l'aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.

14. Rinvio a norme di diritto vigente

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore .

Letto, confermato, accettato e sottoscritto

Data Timbro e firma ditta offerente

ALLEGATI

Modelli per autodichiarazioni,

Allegato A: Elenco prestazioni

Modello 8: schema dell'offerta economica.